

CIRCOLARI

FERIE E PERMESSI

La circolare della CNCE n. 373 dell'11.12.2008 ricorda come vanno godute le ferie e i permessi maturati dall'operaio nel corso dell'anno.

Riepiloghiamo di seguito la maturazione, la fruizione e la retribuzione di ferie e permessi.

FERIE: 160 ore

CCNL 20.05.2004 - Decreti legislativi n. 66/2003 e 213/2004 - CCPL 15.04.1998

Maturazione: 1/12 per ogni mese intero lavorato presso l'impresa.

Fruizione: almeno 2 SETTIMANE di ferie vanno godute nell'arco dell'anno solare in cui sono maturate.

Le ore di ferie restanti vanno godute nei 18 mesi successivi (quindi entro e non oltre il 30 giugno di due anni dopo).

Impresa e operaio stabiliscono l'epoca delle ferie di comune accordo, però l'art. 16 del contratto integrativo della provincia di Brescia del 15 aprile 1998 stabilisce che almeno 2 settimane di ferie andrebbero godute nel mese di agosto e almeno 1 settimana nel mese di dicembre.

Retribuzione: le ferie insieme alla tredicesima vengono erogate dalla Cassa Edile all'operaio nei mesi di agosto e dicembre.

PERMESSI RETRIBUITI / RIPOSI ANNUI: 88 ore

CCNL 29 gennaio 2000

Maturazione: 1 ora ogni 20 di lavoro ordinario o di assenza per malattia / infortunio / congedo matrimoniale.

Per gli operai discontinui senza alloggio maturano nella misura di 1 ora ogni 26.

Per gli operai discontinui con alloggio maturano nella misura di 1 ora ogni 31.

Fruizione: le ore di permesso maturate in un determinato anno solare possono essere godute fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Retribuzione: in busta paga, ogni mese, l'impresa corrisponde una maggiorazione del 4,95% a copertura delle eventuali ore di permesso che l'operaio potrà usufruire.

Durante i giorni di carenza INAIL la maggiorazione del 4,95% si riduce al 2,97%.

Sia che le ore di permesso vengano godute (in tutto o in parte), sia che non vengano godute, il relativo trattamento economico è comunque assolto dall'impresa mediante la corresponsione mensile in busta paga della percentuale del 4,95%.

IMPONIBILE della maggiorazione per RIPOSI ANNUI:

A. Su ore di lavoro e festività

paga oraria x (ore di lavoro ordinario + ore di festività) x **4,95%**

B. Su ore di carenza INPS per malattie non superiori a 10 gg

paga oraria x (ore primi tre giorni di malattia) x **4,95%**

C. Su ore di carenza INAIL

paga oraria x (ore primi tre giorni di infortunio) x **2,97%**